

CAMERA DEI DEPUTATI N. 732

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARGANI

Presentata il 9 luglio 1987

Nuove norme sui provvedimenti restrittivi della libertà personale e sui provvedimenti di sequestro

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. Di fronte ai ripetuti casi di uso distorto del potere di restrizione della libertà personale del cittadino nella fase istruttoria, diffusamente riportati dalla stampa e vivamente condannati dall'opinione pubblica, è indispensabile apprestare i correttivi necessari a limitare quanto più possibile il rischio dell'errore da parte degli organi giudiziari inquirenti, in attesa della globale riforma del codice di procedura penale ormai imminente.

Nel ribadire la indefettibilità dello strumento coercitivo anteriore al giudizio ed alla condanna — fondato, prima ancora che sull'articolo 13 Costituzione, sulla logica elementare della reciproca convivenza — si è ritenuto che, in linea di principio, tali esigenze possano essere soddisfatte col sottrarre siffatto potere all'organo monocratico per attribuirlo ad

un giudice collegiale che, nella dialettica delle contrapposte opinioni ed avulso dal globale contesto dell'attività istruttoria — non di rado coinvolgente sentimenti e passioni — può essere maggiormente in grado di ponderare la opportunità o la necessità della misura restrittiva.

Identica esigenza e finalità si è riscontrata nella materia del sequestro, non di rado concernente interi patrimoni o beni individui di rilevante valore e pertanto non meno pericoloso, in caso di uso distorto, dei provvedimenti di cattura.

Una siffatta soluzione, del resto, oltre che imporsi per le ragioni suddette, risponde ad una finalità di maggior tutela dello stesso magistrato procedente, sottratto a rischiose personalizzazioni e, quindi, ritorsioni.

Essa, infine, per quanto riguarda la coercizione personale, si inquadra adegua-

tamente nel sistema disegnato dall'ultima legge delega per la riforma del codice di procedura penale (testo approvato dalla Camera il 18 luglio 1984), che, nel punto 58, riserva al giudice di disporre le misure restrittive, con facoltà di intervento del pubblico ministero solo in caso di assoluta improcrastinabile urgenza.

È vero che nel suddetto punto si accenna anche alla collegialità del giudice: ma tale soluzione non sembra, nel contempo, neanche esclusa (salvo che non si voglia argomentare dalla conservazione del riesame nel merito davanti al tribunale, in camera di consiglio, sempre secondo il punto 58).

Della corrispondente futura normativa, la proposta costituisce in buona parte, soltanto una — ormai assolutamente indifferibile — anticipazione.

2. Il coordinamento del nuovo sistema proposto con gli istituti vigenti, impone l'intervento su un cospicuo numero di norme, oltre alla necessità di rendere la complessa disciplina della libertà personale ed evitare il formarsi di una inestricabile rete di procedure, diverse in funzione del provvedimento adottato o adottando. Le linee a fondamento della riforma sono le seguenti:

a) trasferimento del potere di cattura e di sequestro dal pubblico ministero, dal giudice istruttore e dal pretore ad un organo collegiale;

b) conservazione dei poteri all'organo monocratico esclusivamente in casi di particolare urgenza, con necessità di tempestivo riesame dell'organo collegiale;

c) conservazione del potere di convalida degli atti di coercizione personale e reale della polizia giudiziaria (arresto in flagranza, fermo e sequestro) a pubblico ministero e pretore, ma necessità di successivo controllo del provvedimento di convalida da parte dell'organo collegiale;

d) soppressione dell'appello avverso i provvedimenti emessi dall'organo collegiale, impugnabili solo con ricorso per cassazione.

I punti b) e c) sono risultati irrinunciabili, il primo per garantire gli opportuni interventi laddove i tempi tecnici inevitabilmente richiesti per il funzionamento di un organo collegiale potrebbero consentire fughe, inquinamenti probatori, pericoli per la collettività, dispersioni di oggetti sequestrandi; il secondo, sia per garantire il rispetto dei limiti temporali imposti dall'articolo 13 della Costituzione, sia soprattutto perché l'attribuzione anche del potere di convalida all'organo collegiale finirebbe per incidere sulla stessa struttura dei rapporti tra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria, che dipenderebbe non più dal pubblico ministero, ma dal giudice collegiale della convalida. Riforma, questa, eccessivamente imponente (oltre che evidentemente inopportuna) per poter essere presa qui in considerazione.

La soluzione di cui al punto d) invece, deriva dal fatto che l'automatico intervento di un giudice collegiale, in prima o in seconda battuta (come nel caso delle convalide degli atti di polizia giudiziaria), rende inutile il sistema di impugnazioni creato con la legge n. 532 del 1982, risultando accresciute le garanzie dell'imputato in ordine alla legittimità e all'opportunità del provvedimento attraverso un controllo necessario e non rimesso di volta in volta alla scelta dell'imputato o del difensore. In questo la normativa che si propone si distacca dal sistema della proposta di delega.

3. Passando a considerazioni specifiche, si può cominciare a rilevare che, per quanto riguarda la durata del provvedimento provvisorio dell'organo monocratico (riservato, è bene ribadirlo, ai soli casi di assoluta urgenza, come del resto, prevede, addirittura con maggiore rigore, il già citato punto 58 della proposta di delega), si è pensato di rifarsi al limite dei venti giorni (quello di quattro giorni, di cui al citato punto 58, non appare, per ora, praticabile) contenuto nel testo del vigente articolo 251 del codice di procedura penale, terzo comma (del quale si è anche accolta la definizione di « arresto » in luogo di quella di « cattura »), impo-

nendo tale termine la necessaria adozione del provvedimento di cattura dell'organo collegiale a pena di inefficacia del provvedimento provvisorio: così, da un lato è mantenuta la possibilità di instaurare il rito direttissimo ex articolo 502 del codice di procedura penale (elevando coe- rentemente a venti giorni il precedente limite di dieci) per i giudizi di competenza del tribunale o della corte d'assise, tenendo conto del fatto che con tale procedimento il riesame da parte di un organo collegiale avviene egualmente di necessità, e sfocia in una sentenza che garantisce maggiore tutela all'imputato rispetto ad un provvedimento istruttorio di convalida; dall'altro, si consente un giudizio adeguatamente ponderato dell'organo collegiale, in luogo dei tempi eccessivamente ristretti stabiliti dalla legge n. 532 del 1982, che non di rado inducono ad un rigetto automatico della impugnazione. Peraltro, sempre in tema di giudizio direttissimo ex articolo 502 del codice di procedura penale, per evitare che a seguito di rinvii in prosecuzione il provvedimento provvisorio del procuratore della Repubblica rimanga senza seguito oltre i venti giorni, si è previsto che in ogni caso il tribunale o la corte d'assise debbano pronunciarsi sulla misura restrittiva, eventualmente con ordinanza.

La *ratio* garantista della presente proposta di legge è evidenziata dalla introduzione nell'articolo 251 del codice di procedura penale di una espressa nullità insanabile, che si realizza se l'organo monocratico procedente emetta per lo stesso fatto un altro provvedimento coercitivo provvisorio nei confronti del medesimo imputato, dopo che il precedente è stato rimosso dall'organo collegiale o reso inefficace dall'inutile decorso del termine senza che sia intervenuto il riesame.

Per il giudizio pretorile, invece si è opinato di conservare l'articolo 505 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 397 del 1984 ispirato all'esempio delle più avanzate legislazioni, nonché di garantire, con il mantenimento del rito direttissimo di cui all'ar-

ticolo 502 del codice di procedura penale a seguito di mandato di arresto, la possibilità di ottenere un rapido giudizio definitivo: esigenza che, accelerando i tempi di formazione del giudicato, si è ritenuto opportuno valorizzare sulla collegialità dei provvedimenti restrittivi istruttori, anche in considerazione del fatto che, in ogni caso, in breve termine potrà investirsi della eventuale richiesta, concernente la libertà personale del condannato, la Corte d'appello competente per il giudizio di impugnazione.

La collegialità del provvedimento che consente la protrazione della custodia cautelare in fase istruttoria ha imposto altresì la parziale modifica della disciplina attualmente in vigore in caso di falsa testimonianza ex articolo 359 del codice di procedura penale, necessitando il provvedimento di arresto emesso dall'organo monocratico del successivo riesame dell'organo collegiale.

Onde sopperire alle carenze di organico dei piccoli tribunali, si è accolto il sistema della legge n. 532 del 1982, riservando la competenza per il riesame o l'emissione del provvedimento restrittivo ai tribunali dei capoluoghi di provincia, ai quali il pubblico ministero (in istruzione sommaria), il giudice istruttore (in istruzione formale) e il pretore (nei procedimenti di sua competenza) dovranno trasmettere gli atti senza ritardo con la relativa richiesta, accompagnata, se ritenuto opportuno, da una concisa relazione; egualmente senza ritardo il tribunale dovrà restituire gli atti al magistrato procedente (che nelle more potrà comunque compiere gli altri atti istruttori) dopo l'adozione o la reiezione del provvedimento richiesto.

Al di fuori dei casi di assoluta urgenza, delle convalide e degli arresti eseguiti d'ordine del magistrato in flagranza di reato ex articolo 243 del codice di procedura penale, la procedura ordinaria per la privazione della libertà personale dell'imputato avrà il suo sbocco nel mandato di cattura emesso dal competente tribunale dietro richiesta dell'organo monocratico investito del procedimento.

In ordine alla materia relativa alla concessione di arresti domiciliari, libertà provvisoria, scarcerazione per decorrenza dei termini o insufficienza di indizi e, da ultimo, revoca del provvedimento restrittivo per insufficienza di indizi, si è pensato di estendere la disciplina oggi dettata per l'istruzione sommaria del procuratore della Repubblica: sicché l'organo precedente — salva sempre la facoltà di disporre, in caso di arresto provvisorio, che la custodia non avvenga in carcere, ma nei luoghi indicati dall'articolo 254-bis del codice di procedura penale — al quale andranno rivolte le istanze, sarà competente a decidere in caso di accoglimento anche parziale dell'istanza o di concessione *motu proprio* del beneficio, mentre in caso di reiezione dovrà trasmettere istanza e atti al tribunale che ha emesso il provvedimento restrittivo o la convalida. In caso di violazione degli obblighi o di pericolo consistente di fuga l'articolo 254-bis e l'articolo 292 del codice di procedura penale prevedono l'intervento di urgenza dell'organo monocratico per la revoca del beneficio, salvo sempre il tempestivo riesame da parte del tribunale del capoluogo di provincia dove ha sede l'autorità istruttoria precedente.

4. Avverso ogni decisione del tribunale è previsto il ricorso per Cassazione: legittimati a proporlo sono, oltre all'imputato e al difensore, soltanto il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, anche se il provvedimento inerisca a procedimenti di competenza pretorile; ciò per conservare al pretore, nei limiti del possibile, la natura di organo giudicante, con la quale si sarebbe posto in insanabile contrasto il riconoscimento del potere di impugnare.

Vanno tuttavia notate due particolarità: la prima è la introduzione del silen-

zio-assenso sulla richiesta dell'imputato nel caso previsto dall'articolo 263 del codice di procedura penale anche per l'inerzia della Suprema corte protrattasi oltre i novanta giorni dal deposito del ricorso, prevista per rendere quanto più possibile celere la definitività della pronuncia sulla istanza di chi si è visto privare della propria libertà, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5, punto 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. La seconda peculiarità consiste nella possibilità per il pubblico ministero, di impugnare mediante ricorso per Cassazione non soltanto le pronunce negative del tribunale, ma anche il silenzio rigetto che si forma con l'inutile decorso dei venti giorni della richiesta di emissione del mandato di cattura.

5. Identica disciplina si è ritenuto adottare in materia di sequestro: ferma restando la titolarità del potere di convalida del sequestro di PG a pubblico ministero e pretore, nonché il potere di emettere provvedimenti di urgenza di durata limitata nel tempo, si è voluto conferire il relativo potere al tribunale del capoluogo di provincia ove risiede il magistrato precedente, ivi compreso il riesame di ordini e mandati emessi dal pretore, pubblico ministero e giudice istruttore in caso di urgenza.

Ove vi sia istanza di dissequestro, l'organo monocratico può accoglierla (il giudice istruttore solo con il parere favorevole del pubblico ministero), in caso contrario deve trasmettere gli atti al tribunale competente. Il provvedimento è sempre preso dall'organo collegiale se si intendano adottare le cautele di cui agli articoli 48-bis e 48-ter disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Il ricorso per Cassazione avverso la decisione del tribunale si modella su quello previsto in tema di libertà personale.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 224-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il processo verbale deve essere immediatamente consegnato in copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e deve essere trasmesso non oltre le quarantotto ore all'autorità giudiziaria indicata nel primo comma dell'articolo 238. Quest'ultima, nelle quarantotto ore successive, convalida provvisoriamente il sequestro con decreto motivato, se ne ricorrono i presupposti, altrimenti ordina la restituzione delle cose sequestrate ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 224-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« In caso di convalida il pretore o il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo gli atti al tribunale di cui all'articolo 263-*ter*, affinché si pronunci, con ordinanza, sulla definitiva convalida del sequestro. Se detta convalida non interviene entro venti giorni dall'esecuzione del sequestro, quest'ultimo si intende caducato ».

ART. 2.

1. Il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: « Nei soli casi in cui sussista grave e imminente pericolo di inquinamento della prova o di fuga dell'imputato, procede agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove stesse, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovino nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge autorizza il mandato di cattura, può emettere man-

dato di arresto. In tali casi trasmette senza ritardo gli atti al tribunale di cui all'articolo 263-ter, da individuarsi in relazione al giudice territorialmente competente. Se, entro venti giorni dall'emissione, i provvedimenti coercitivi del pretore non vengono convalidati in via definitiva con provvedimenti di sequestro o di cattura del tribunale, si intendono caducati, fermi restando gli effetti prodotti ».

ART. 3.

1. Alla fine dell'articolo 243 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: « Si applica in ogni caso il terzo comma dell'articolo 251 ».

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 244 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali della polizia giudiziaria, i quali, senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria, hanno eseguito l'arresto di una persona o hanno avuto in consegna l'arrestato, qualora non debbano liberarlo in osservanza degli articoli 239, 240 e 241 o per mancanza o remissione di querela, devono porlo immediatamente e in ogni caso non oltre le ventiquattro ore a disposizione del procuratore della Repubblica o del pretore del luogo del commesso reato o del luogo dell'arresto. Al procuratore della Repubblica o al pretore è pure trasmesso il processo verbale d'arresto ».

ART. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del

quale è immediatamente consegnata all'imputato, convalida provvisoriamente l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere. Quando ricorrono i presupposti previsti dal terzo comma dell'articolo 254-*bis*, il procuratore della Repubblica o il pretore applica la misura di cui al primo e secondo comma dell'articolo 254-*bis*. Se per il reato non è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, può disporre che l'imputato sia posto in libertà. In caso di convalida, il procuratore della Repubblica o il pretore, salvo che non ritenga di procedere a giudizio direttissimo, trasmette gli atti al tribunale di cui all'articolo 263-*ter*, affinché si pronunci, con ordinanza, sulla definitiva convalida dell'arresto o sull'applicazione, quando ne ricorrono le condizioni, della misura prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 254-*bis*. Se il tribunale non provvede entro venti giorni dall'esecuzione dell'arresto, l'imputato deve essere immediatamente posto in libertà ».

2. Nel sesto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale le parole: « il procuratore della Repubblica o il pretore » sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale di cui all'articolo 263-*ter* ».

ART. 6.

1. Nel primo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: « col mandato di cattura e ».

2. Nel secondo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale le parole: « di cattura » sono sostituite dalle seguenti: « di arresto ».

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« Quando la legge prescrive o consente il mandato di cattura, il giudice istruttore ne richiede l'emissione al tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-*ter*, il

quale dispone, con il provvedimento restrittivo della libertà personale, che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato di arresto a disposizione dell'autorità procedente.

La richiesta si intende rigettata qualora il tribunale non provveda su di essa entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta.

Nei casi in cui sussista grave e imminente pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, il pretore, il pubblico ministero o il giudice istruttore emette con decreto motivato mandato o ordine di arresto, di cui trasmette copia, unitamente a tutti gli atti processuali e, se lo ritiene opportuno, ad una concisa relazione, al tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter. Questo, nei venti giorni dalla emissione, convalida o revoca il mandato o l'ordine di arresto.

Se nei venti giorni dall'emissione del mandato o dell'ordine il tribunale non adotta nessuno dei provvedimenti di cui sopra, l'ordine o mandato perdono effetto e non sono rinnovabili da parte del pretore, pubblico ministero o giudice istruttore, se non con riferimento ad una situazione di grave e imminente pericolo di fuga o di inquinamento della prova, determinata da fatti diversi da quelli assunti a base del primo provvedimento. In deroga all'articolo 185, terzo comma, questa disposizione si osserva a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

In ogni caso, la trasmissione degli atti al tribunale di cui all'articolo 263-ter non impedisce il compimento degli altri atti di istruzione ».

ART. 7.

1. Nel primo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale le parole: « Nell'emettere il mandato o l'ordine di cattura, quando esso è facoltativo, il giudice o il pubblico ministero » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'emettere il mandato di cattura, quando esso è facoltativo, il tribunale di cui all'articolo 263-ter ».

2. Nel secondo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale le parole: « Nello stesso modo possono provvedere » sono sostituite dalle seguenti: « Nello stesso modo può provvedere ».

3. Al terzo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tali casi le misure di cui sopra debbono essere disposte anche dal giudice istruttore, dal pubblico ministero o dal pretore allorché emettano mandato o ordine di arresto nei casi previsti dagli articoli precedenti ».

4. L'ultimo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La misura è revocata con ordinanza del tribunale di cui all'articolo 263-*ter* su richiesta dell'organo giudiziario procedente. Nel corso dell'istruzione, in caso di grave e imminente pericolo di fuga dell'imputato, o quando questi violi taluna delle prescrizioni impostegli, l'organo giudiziario procedente può revocare la misura di cui ai precedenti commi. Con il provvedimento di revoca, il giudice o il pubblico ministero ordina che l'imputato sia condotto in carcere. Senza ritardo gli atti debbono essere trasmessi al tribunale di cui all'articolo 263-*ter*, affinché si pronunci, con ordinanza, sulla conferma della revoca entro venti giorni dall'emanazione della stessa. Ove tale termine decorra inutilmente, la revoca si intende decaduta e deve essere ripristinato lo stato precedente ».

ART. 8.

1. Nel primo comma dell'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale le parole: « Nel corso dell'istruzione sommaria il pubblico ministero può disporre » sono sostituite dalle seguenti: « Nel corso dell'istruzione l'organo giudiziario procedente può disporre ».

2. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « L'organo giudiziario procedente,

se è presentata domanda e non ritiene di accoglierla, trasmette gli atti al tribunale di cui all'articolo 263-ter, affinché decida ».

3. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« In ogni altro stato e grado del procedimento la suddetta misura può essere concessa dal giudice indicato nell'articolo 279. Quest'ultimo è competente anche per la revoca del provvedimento, ove sopraggiungano nuove circostanze o l'imputato violi taluna delle prescrizioni impostegli ».

ART. 9.

1. L'articolo 254-quinquies del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 10.

1. Nel primo comma dell'articolo 260 del codice di procedura penale dopo le parole: « il giudice » sono aggiunte le seguenti: « del procedimento ».

2. Nel secondo comma dell'articolo 260 del codice di procedura penale dopo le parole: « il giudice » sono aggiunte le seguenti: « del procedimento ».

3. Dopo il terzo comma dell'articolo 260 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Se il giudice del procedimento non ritiene di accogliere l'istanza di revoca avanzata dall'imputato o dal suo difensore, si applica la procedura di cui al terzo comma dell'articolo 269 ».

ART. 11.

1. Nel terzo comma dell'articolo 261 del codice di procedura penale le parole: « Il mandato di accompagnamento può

emettersi nei casi preveduti dall'articolo 254, quando il giudice non ritiene di emettere mandato di cattura » sono sostituite dalle seguenti: « Il mandato di accompagnamento può essere emesso quando il giudice del procedimento non ritiene di chiedere al tribunale di cui all'articolo 263-ter l'emissione del mandato di cattura ».

ART. 12.

1. L'articolo 262 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 262. — *Conclusioni obbligatorie del pubblico ministero. Mandati di arresto del giudice istruttore.* — Prima di decidere sulla richiesta di emissione del mandato di cattura il tribunale di cui all'articolo 263-ter deve sentire in camera di consiglio il pubblico ministero, tranne il caso in cui la richiesta di emissione provenga dallo stesso pubblico ministero.

Il giudice istruttore che compie atti fuori dalla propria residenza e senza l'intervento del pubblico ministero, nei casi in cui autorizza il mandato di cattura, purché sussistano gravi e comprovate ragioni inerenti al pericolo di fuga dell'imputato o di inquinamento della prova, può emettere provvisoriamente mandato di arresto. In tal caso, senza ritardo deve trasmettere gli atti al tribunale di cui all'articolo 263-ter, affinché decida sulla sua conversione in mandato di cattura. Se entro venti giorni dalla emissione il mandato di arresto non è convertito, perde efficacia, fermi restando gli effetti prodotti ».

ART. 13.

1. L'articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 263. — *Impugnabilità dei provvedimenti del tribunale di cui all'articolo 263-ter.* — Se il tribunale di cui all'articolo 263-ter non accoglie la richiesta di emissione del provvedimento restrittivo

della libertà personale avanzata dall'organo giudiziario precedente o revoca il provvedimento restrittivo esistente o comunque scarcerà l'imputato, il procuratore della Repubblica e il procuratore generale possono ricorrere per cassazione, per motivi di legittimità. Uguale potere di impugnazione il procuratore della Repubblica e il procuratore generale hanno contro i provvedimenti di mancata convalida dell'arresto o del sequestro.

Il silenzio serbato dal tribunale oltre il termine perentorio di venti giorni concessogli per decidere è impugnabile per cassazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

L'imputato e il suo difensore, il procuratore della Repubblica e il procuratore generale possono ricorrere per cassazione contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale e di coercizione reale emessi dal tribunale di cui all'articolo 263-ter e contro i provvedimenti di rigetto della richiesta di revoca del mandato di cattura, di scarcerazione, di applicazione della misura alternativa di cui al comma primo e secondo dell'articolo 254-bis.

Uguale potere di impugnazione hanno nei confronti dei provvedimenti di revoca della misura alternativa di cui al comma precedente.

Il ricorso dell'imputato, del suo difensore, o del procuratore della Repubblica o del procuratore generale si intende accolto se la Corte non si è pronunciata su di esso nel termine di novanta giorni dal deposito. A questo termine non si applica la sospensione feriale ».

ART. 14.

1. L'articolo 263-bis del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 15.

1. L'articolo 263-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 263-ter. — *Procedura in materia di provvedimenti restrittivi della libertà per-*

sonale e di coercizione reale. — Sulla convalida definitiva dei provvedimenti emessi in via provvisoria dall'organo procedente nei casi di cui agli articoli 224-bis, 246 e 251, decide il tribunale del capoluogo di provincia ove ha la sede l'ufficio dell'organo territorialmente competente. L'autorità richiedente trasmette gli atti al tribunale di cui sopra unitamente, se lo ritiene opportuno, a una relazione nella quale si espongono i motivi della richiesta.

Entro venti giorni dall'emissione del provvedimento provvisorio dell'organo procedente, il tribunale, se ritiene fondata la richiesta, convalida il provvedimento con ordinanza.

Allo stesso modo si procede per le decisioni sulle richieste di libertà provvisoria, di revoca dei mandati, di scarcerazione e di applicazione di misure alternative alla custodia in carcere avanzate dall'imputato o dal suo difensore o dal pubblico ministero e non accolte dall'organo giudiziario procedente.

Se il tribunale non decide nei predetti termini, la richiesta dell'organo procedente deve intendersi respinta; al contrario deve ritenersi accolta l'istanza dell'imputato o del difensore ».

ART. 16.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 269 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Se il giudice istruttore o il pretore non ritiene di accogliere l'istanza di scarcerazione presentata dall'imputato, dal suo difensore o dal pubblico ministero, deve trasmettere gli atti al tribunale di cui all'articolo 263-ter affinché si pronunci in merito. Se il tribunale non si pronuncia entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza, quest'ultima si intende accolta ».

ART. 17.

1. Nel primo comma dell'articolo 270 del codice di procedura penale le parole:

« Quando la cattura è stata ordinata » sono sostituite dalle seguenti: « Quando la cattura è stata richiesta o ordinata ».

2. Il secondo comma dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nei casi nei quali il pubblico ministero non ritiene di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato o dal difensore, provvede il tribunale di cui all'articolo 263-ter, cui vanno trasmessi senza ritardo gli atti ».

ART. 18.

1. L'articolo 272-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 272-bis. — *Provvedimenti sulla scarcerazione nelle fasi successive all'istruttoria - Impugnazioni.* — La scarcerazione può essere chiesta dal pubblico ministero o dall'imputato.

Contro l'ordinanza emessa negli atti preliminari al dibattimento, indipendentemente dall'impugnazione ammessa contro la sentenza, può essere subito proposto ricorso in cassazione.

La disposizione del secondo comma si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato o se è pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio e dalla pronuncia della sentenza.

L'impugnazione del pubblico ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione ».

ART. 19.

1. Nel secondo comma dell'articolo 276 del codice di procedura penale le parole: « emesso dal pubblico ministero o dal pretore secondo la rispettiva competenza » sono sostituite dalle seguenti: « emesso dal pubblico ministero,

dal pretore o dal presidente del tribunale di cui all'articolo 263-ter, a seconda di chi abbia ordinato la scarcerazione ».

ART. 20.

1. Nel primo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale le parole: « Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda di libertà provvisoria il pretore che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del tribunale durante l'istruzione formale decide il giudice istruttore; » sono sostituite dalle seguenti: « Nei procedimenti di competenza del pretore, durante l'istruzione, decide sulla domanda di libertà provvisoria, in caso di accoglimento, il pretore; in caso contrario, o nel caso in cui ritiene di sottoporre ad obblighi la libertà, il pretore rimette gli atti al tribunale di cui all'articolo 263-ter. Analogamente nei procedimenti di competenza del tribunale, durante l'istruzione formale, in caso di accoglimento, decide il giudice istruttore sentito il parere del pubblico ministero; è invece tenuto a trasmettere gli atti al tribunale di cui all'articolo 263-ter in caso contrario o quando ritiene di sottoporre ad obblighi la libertà ».

ART. 21.

1. Alla fine del primo comma dell'articolo 280 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: « Se invece il pubblico ministero ritiene di non accogliere l'istanza o di sottoporre ad obblighi la libertà, deve rimettere gli atti al tribunale di cui all'articolo 263-ter ».

2. L'ultimo comma dell'articolo 280 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 22.

1. L'articolo 281 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 281. — *Impugnabilità delle ordinanze sulla libertà provvisoria.* — Le

ordinanze sulla libertà provvisoria emesse dal tribunale di cui all'articolo 263-ter sono ricorribili solamente per cassazione, per motivi di legittimità. Possono proporre ricorso il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 272-bis ».

ART. 23.

1. Nel primo comma dell'articolo 285 del codice di procedura penale la parola: « giudice » è sostituita dalle seguenti: « tribunale di cui all'articolo 263-ter ».

ART. 24.

1. Al primo comma dell'articolo 291-bis del codice di procedura penale sono aggiunte le parole: « del tribunale di cui all'articolo 263-ter ».

ART. 25.

1. Il primo comma dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Contro l'imputato che viola gli obblighi a lui imposti con l'ordinanza di libertà provvisoria o con provvedimento successivo, il tribunale di cui all'articolo 263-ter, su richiesta dell'organo procedente, pronuncia ordinanza di revoca del beneficio ed emette mandato di cattura ».

2. Il secondo comma dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se in qualsiasi momento risulta che l'imputato si è dato o è per darsi alla fuga, l'organo giudiziario procedente pronuncia ordinanza con la quale revoca il beneficio ed emette ordine o mandato di arresto; quindi trasmette gli atti al tribunale di cui all'articolo 263-ter, il quale nei venti giorni dall'emissione dell'ordine

o mandato di arresto emette mandato di cattura, se ne ricorrono i presupposti. Ove tale termine decorra inutilmente l'imputato deve essere rimesso in libertà ».

3. Nel terzo comma dell'articolo 292 del codice di procedura penale le parole: « all'autorità giudiziaria che ha disposto gli obblighi » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale di cui all'articolo 263-ter che ha disposto gli obblighi ».

ART. 26.

1. L'articolo 337 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 337. — *Formalità relative al sequestro.* — Nel corso dell'istruzione l'organo giudiziario procedente può chiedere al tribunale di cui all'articolo 263-ter il sequestro di cose pertinenti al reato. La richiesta si intende respinta se il tribunale non decide entro venti giorni dalla trasmissione degli atti. Con il provvedimento di sequestro può essere delegato un ufficiale di polizia giudiziaria per l'esecuzione.

L'organo giudiziario procedente può disporre, solo in caso di grave e imminente pericolo di inquinamento delle prove o di dispersione dei beni sequestrandi, il sequestro di cose pertinenti al reato. In tal caso, senza ritardo deve trasmettere gli atti al tribunale di cui all'articolo 263-ter affinché questo si pronunci in via definitiva.

Se entro venti giorni il tribunale non si pronuncia, il sequestro si intende decaduto, fermi restando gli effetti prodotti ».

ART. 27.

1. Nel primo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale le parole: « il giudice » sono sostituite dalle seguenti: « L'organo giudiziario procedente, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 337 ».

2. Il secondo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice ha facoltà di esaminare la corrispondenza e tutti gli atti e documenti della banca o dell'istituto per rintracciare le cose da sequestrare o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità. In caso di rifiuto, ove sussistano gravi e comprovate ragioni di necessità consistenti nel concreto pericolo di dispersione o di inquinamento di prove essenziali per il procedimento, procede a perquisizione e al sequestro della corrispondenza e di quant'altro è necessario. Si applica comunque il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 337 ».

ART. 28.

1. L'articolo 343-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 343-bis. — *Impugnabilità dei provvedimenti di sequestro.* — Avverso i provvedimenti di sequestro emessi dal tribunale di cui all'articolo 263-ter può essere proposto ricorso per Cassazione per motivi di legittimità dall'imputato, dal difensore o dal pubblico ministero.

Può altresì essere proposto ricorso dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale in caso di reiezione della richiesta di sequestro avanzata dall'organo procedente.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ».

ART. 29.

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 359 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: « Se il giudice non ritiene di provvedere in tal modo, ovvero se il testimone richiamato persiste nel rifiuto, nella falsità o nella reticenza, il giudice procedente emette anche d'ufficio mandato di arresto e senza ritardo trasmette gli atti al tribunale di cui all'articolo

263-ter per la conversione in mandato di cattura. Se entro venti giorni il tribunale non si pronuncia, il provvedimento di arresto decade. In ogni caso gli atti vanno restituiti al pubblico ministero per il relativo procedimento penale ».

ART. 30.

1. Il primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale è abrogato.

2. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale è abrogato.

3. Il terzo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Quest'ultimo è dato con le forme stabilite nell'articolo 264, sostituito al giudice il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, e al cancelliere il segretario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 265. Gli ordini si eseguono a norma dell'articolo 266 ».

ART. 31.

1. Nel secondo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale dopo le parole: « può spedire un mandato » sono inserite le seguenti: « di comparizione o di accompagnamento ».

ART. 32.

1. Nel secondo comma dell'articolo 404 del codice di procedura penale le parole: « può emettere mandato di cattura » sono sostituite dalle seguenti: « può chiedere l'emissione del mandato di cattura. Nel caso di grave e imminente pericolo di fuga dell'imputato o di inquinamento delle prove può emettere mandato di arresto. In tal caso, deve trasmettere gli atti al tribunale di cui all'articolo 263-ter affinché questo lo converta in mandato di cattura. Se il tribunale non

provvede entro venti giorni dalla emissione del mandato di arresto, l'imputato va immediatamente posto in libertà ».

ART. 33.

1. L'ultimo comma dell'articolo 436 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'imputato arrestato deve essere posto in libertà se entro venti giorni il tribunale di cui all'articolo 263-ter, cui vanno trasmessi gli atti senza ritardo, non abbia provveduto a convertire in mandato di cattura l'arresto ordinato dal giudice del dibattimento ».

ART. 34.

1. Il secondo comma dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se l'imputato detenuto è prosciolto e per il fatto nuovo risultato nel dibattimento la legge impone o consente il mandato di cattura, il pubblico ministero può emettere ordine di arresto solo in caso di grave e imminente pericolo di inquinamento delle prove o di fuga dell'imputato. Analogamente agisce il pretore, qualora si tratti di fatti emersi nel dibattimento svoltosi dinanzi a lui ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« In entrambi i casi gli atti vanno trasmessi senza ritardo al tribunale di cui all'articolo 263-ter per la conversione dell'ordine di arresto in mandato di cattura. Se entro venti giorni dall'emissione del provvedimento di arresto il tribunale non si pronuncia, l'imputato deve essere immediatamente scarcerato ».

ART. 35.

1. Nel primo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale la parola: « decimo » è sostituita dalla seguente: « ventesimo ».

2. Dopo il primo periodo del primo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: « Se il tribunale non provvede, con sentenza od ordinanza, sulla libertà personale dell'imputato entro venti giorni dall'esecuzione dell'arresto, l'imputato va immediatamente posto in libertà ».

3. Nel secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale dopo le parole: « a seguito di ordine » sono inserite le seguenti: « o mandato ».

4. Il terzo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 36.

1. Nel primo periodo del primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, le parole: « dal giudice » sono sostituite dalle seguenti: « dall'organo giudiziario precedente ».

2. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è abrogato.

3. Nel terzo comma dell'articolo 48 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono soppresse le parole: « o che il decreto di sequestro sia stato revocato ai sensi dell'articolo 343-bis del codice di procedura penale ».

ART. 37.

1. Nel primo comma dell'articolo 48-bis del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, la parola: « giudice » è sostituita dalle seguenti: « il tribunale di cui all'articolo 263-ter del codice di procedura penale ».